

PROGETTO SANITA'

Settore situazione demografica

Art. 66

Settore situazione demografica. Nei piani di organizzazione di questo settore vanno previsti:

- gli obiettivi;
- i mezzi e le strutture;
- le fasi di perseguimento degli obiettivi;
- gli aggiornamenti per le variazioni eventuali delle direttive.

Art. 67

Obiettivi del servizio situazione demografica. Gli obiettivi provinciali da inserire nei piani del servizio demografico, sono dati dal progressivo aumento della natalità dei cittadini italiani da conseguire per fasi, in modo da permanere su valori di equilibrio per i quali le nascite sono pari alle morti.

Questa finalità è perseguita vista l'attuale situazione demografica per cui due genitori italiani generano poco più di un figlio. Tra novant'anni allora la componente etnica italiana sarà dimezzata nel numero, con pericolo di progressiva estinzione e con inestimabile danno per la continuità della società del nostro Paese che è da considerarsi patrimonio dell'umanità per il contributo notevole che ha dato con i suoi poeti, letterati, filosofi, scienziati ed artisti di ogni arte figurativa, in tutte le epoche storiche al progresso della comunità mondiale.

Questo obiettivo è perseguito per fasi in relazione alla disponibilità di mezzi economici.

Tale obiettivo è uniforme per ogni provincia della regione e quindi per tutte le ASL di ciascuna provincia.

Art. 68

Mezzi e strutture per il raggiungimento dell'obiettivo demografico. Progetto occupazione. Nel piano provinciale vanno previsti i mezzi economici occorrenti e le strutture idonee a incentivare le nascite.

I mezzi economici necessari sono dati in primo luogo dall'attuazione del progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000", secondo il quale viene pianificata la proprietà diffusa del capitale e le altre misure indicate nel progetto, che incentivando la produttività del lavoro e facendo diminuire la conflittualità sindacale, permette un aumento cospicuo del PIL e quindi dell'occupazione, prima condizione perché la famiglia decida di aumentare il numero dei suoi componenti fino ad arrivare alla quota di parità data da due genitori italiani e da due figli nati dal matrimonio.

Si rimanda quindi al progetto occupazione in cui sono indicati i principi e gli strumenti che produrranno un aumento occupazionale e quindi la possibilità di allargare l'occupazione che permetterà alla famiglia di programmare l'aumento delle nascite.

Poi vi sono gli altri rimedi che qui vengono indicati e costituiti dalle aggiunte di famiglia, dalla concessione di prestiti agevolati per ogni primo e secondo figlio nato e per il periodo dell'infanzia, dalla struttura di aiuto sociale alla famiglia presente in ogni Comune dello Stato.

Sono anche costituiti dalle agevolazioni alle famiglie con 1 o due figli nell'acquisto di beni e servizi utili per la famiglia.

Le strutture sono date da tutti gli impianti pubblici e privati che danno accoglienza ai bambini nelle fasce di età che vanno dalla nascita al raggiungimento del 15° anno di età.

Art. 68 bis

Aggiunte di famiglia. Le aggiunte di famiglia vanno previste di importo superiore per la famiglia che abbia due figli rispetto a quella che ne abbia uno.

Gli importi devono essere pari a 150 euro per il primo figlio e 350 euro per il secondo.

Art. 68 ter

Mutui agevolati per l'acquisto della abitazione. Con la nascita del secondo figlio la famiglia acquista il diritto ad avere il mutuo agevolato per l'acquisto dell'abitazione. I mutui dovranno essere molto agevolati e tali da ottenere importi pari a 150.000 euro per l'acquisto dell'abitazione.

Art. 69

Mutui agevolati. Per ogni figlio nato nel matrimonio fra coniugi e comunque dall'unione di due persone che siano cittadini italiani, vengono concessi mutui agevolati trentennali per importi non superiori a 24.000 euro per il primo figlio e 90.000 con la nascita del secondo figlio, che vanno corrisposti nella quantità di 2.400 euro l'anno e 6.000 euro l'anno per la durata complessiva di 10 anni e 15 anni rispettivamente.

Tale importo massimo è aumentato in funzione dell'aumento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT.

In relazione alla citata corresponsione, vengono previsti i seguenti limiti di reddito:

- a) – Il diritto alla percezione delle quote di mutuo pagate in un trentennio viene acquisito dal nucleo familiare all'atto della nascita del primo figlio e per la durata di 10 anni, con riscossione dei 2.400 euro annui citati, nel caso in cui il suo reddito non superi i 40.000 euro annui, al netto delle trattenute IRPEF.
- b) – Il reddito si eleva a 60.000 euro annui (netto IRPEF), in caso di nucleo familiare costituito da due genitori e due figli nati nel matrimonio o comunque da due persone cittadini italiani (o extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno). Ciò significa che all'atto della nascita del 2° figlio, verrà concesso a questo nucleo familiare un mutuo agevolato di 6 mila euro annui per quindici anni da pagarsi in un trentennio, mentre quello precedente di 24.000 euro verrà estinto.
- c) – Oltre il secondo figlio non sono previste ulteriori agevolazioni relative ai mutui agevolati, e all'acquisto di beni presso i grandi centri commerciali. Ciò vuol dire che con la nascita del terzo figlio il mutuo di cui potranno disporre i genitori sarà corrisposto ad un tasso superiore a quello concesso ai genitori che abbiano due figli e quello eventualmente contratto in precedenza verrà aumentato nel tasso relativo ponendo a carico del nucleo totalmente la quota capitale.

Per i genitori che abbiano non più di due figli questi prestiti comportano la messa a carico dell'amministrazione statale della quota interessi e della quota capitale per il 50 %.

Art. 69 bis

Mutui gratuiti. Dopo ogni mille nati per provincia, viene concesso ai primi dieci nuclei familiari formati da cittadini italiani, secondo la precedenza della data di nascita del terzo figlio, un mutuo non superiore a 90.000 euro quindicennale e che siano titolari di un reddito non superiore a 60.000 euro annui (netto IRPEF).

La quota interessi e la quota capitale è posta a carico dell'amministrazione statale e regionale per il 40 %; in quest'ultimo caso quando le ASL diverranno assessorati alla sanità provinciali e regionali delle regioni autonome dello Stato cooperativo federale).

Art. 70

Agevolazioni nell'acquisto di beni per le famiglie con uno o due figli. Per i nuclei familiari formati da cittadini italiani o extracomunitari regolari, che abbiano 1 – 2 figli nati nel matrimonio o i cui genitori siano cittadini italiani, vengono previste delle agevolazioni nell'acquisto di beni di prima necessità o comunque utili per lo svolgimento della vita familiare.

All'atto della erogazione dei mutui vengono stabilite delle convenzioni da parte delle divisioni amministrative di ciascuna ASL, con i grandi centri commerciali o comunque con operatori economici che svolgono attività commerciale e quindi forniscono beni e servizi, per stabilire le agevolazioni nei prezzi dei beni da consegnare alle famiglie che abbiano 1 o 2 figli minori e che comunque siano nati nel matrimonio o da cittadini italiani o extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno.

Maggiori agevolazioni sia nei mutui che nei beni acquistati vi saranno per le coppie con due figli e che decidano di avere il primo figlio prima dei trenta anni.

Tali agevolazioni riguarderanno l'erogazione dei mutui per cui il rimborso della quota capitale verrà decurtata di importi non superiori al 10 per cento e i prezzi pagati presso i grandi centri commerciali o comunque altri operatori economici per l'acquisto di beni e servizi saranno ugualmente decurtati del 10 %.

I beni e servizi acquistati nei grandi centri commerciali e negli altri negozi di minore dimensione in modo agevolato riguarderanno tutta la gamma che concerne la vita familiare, in particolare quella che si riferisce alla vita e alle attività scolastiche e professionali dei figli minori, come nel caso dell'alimentazione, del vestiario, dei libri e spese scolastiche, delle vacanze, e dell'acquisto di immobili utili per l'abitazione del nucleo familiare.

Art. 70 bis

Accordi con i centri commerciali. Gli uffici di amministrazione e le divisioni amministrative delle ASL competenti per territorio in collegamento con gli assessorati al commercio dei Comuni comprendenti le citate ASL, ove il titolare del mutuo agevolato lo richieda, all'atto della nascita del primo o secondo figlio, ma non del terzo per il quale non sono previste agevolazioni, stabiliscono le modalità di erogazione del mutuo e la sua acquisizione totale o parziale da parte del centro commerciale, secondo le agevolazioni nei prezzi che il centro commerciale può offrire in funzione dell'entità del nucleo familiare e del cumulo delle quote annuali di prestito corrisposte.

Il cumulo massimo di quote di prestito pari a 2.400 e 6.000 euro annui rispettivamente, non può essere superiore a 5 per un importo totale di 12.000 e 30.000 euro nei due casi di mutuo previsti.

Ciò significa che il titolare del mutuo può spendere direttamente il mutuo che gli viene accreditato o può consegnarlo per mezzo della divisione amministrativa della ASL al centro commerciale, per un importo massimo di 2.400 e 6.000 euro annui o per un importo di 12.000 e 30.000 euro per periodi di 5 anni, per i nuclei familiari con non più di due figli nati nel matrimonio, o da cittadini italiani (o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno).

I Comuni allora assessorati alle attività commerciali, stabiliranno accordi con i maggiori centri commerciali e con i negozi e centri commerciali minori attraverso le varie confcommercio per ripartire i mutui decennali e quindicennali in modo che non più del 40 per cento vengano assegnati ai grandi centri commerciali e il rimanente 60 per cento venga assegnato ai minori negozi che forniscono i vari beni e servizi.

Il centro commerciale e i negozi minori sono quindi incaricati di fornire i beni pattuiti per l'utilità del nucleo familiare o per l'alimentazione, l'educazione scolastica e professionale, nonché le attività ricreative dei figli di ogni nucleo familiare.

Art. 70 ter

Buoni acquisto di beni e servizi. Per agevolare l'acquisto di beni e servizi potranno essere stabilite delle convenzioni con centri commerciali grandi e piccoli, in modo che possano fornire a richiesta del nucleo familiare giornalmente o settimanalmente o a scadenze diverse, i vari beni occorrenti, fornendo alle famiglie dei buoni validi per l'acquisto dei citati beni e servizi.

Tali buoni nella tipologia, nella validità, nella durata, potranno essere previsti dalle varie confocommercio nel corso di riunioni tra le citate associazioni e gli Assessorati corrispondenti dei Comuni; in modo da dare alle Divisioni amministrative delle ASL solo il compito di individuare i nomi dei diversi centri commerciali grandi e piccoli, lasciando tutte le altre attività (sconti sui beni, buoni e loro durata, entità dei ribassi per la nascita del secondo figlio, per l'età inferiore agli anni 30 relativa alla maternità per il primo figlio, ecc.) dirette a fissare accordi tra associazioni commerciali e assessorati al Commercio dei vari Comuni sede dei centri commerciali di varia dimensione.

Art. 70 quater

Ambito territoriale dei buoni acquisto di beni e servizi. Onde permettere una maggiore flessibilità degli acquisti da effettuare anche in luoghi diversi, gli operatori di vendita grandi e piccoli forniscono dei buoni acquisto che permettono di acquisire tali beni in ogni area geografica del territorio nazionale, ove vi siano negozi di vendita collegati a quelli che si trovano nella provincia di nascita del bambino ove risiedono i genitori.

Art. 71

Strutture sociali per l'assistenza dell'infanzia. Ogni ASL della provincia con la collaborazione del Comune sede dell'ASL, deve organizzare la presenza di strutture sociali per l'assistenza all'infanzia, costituite da asili nido, asili per l'età prescolare e servizi di baby sitter, cuoche, assistenti sociali, organizzati per ciascun distretto, per chi abbia bisogno di tale assistenza nelle ore in cui il bambino non si trova presso gli asili nido o le scuole elementari.

La struttura della ASL e dei distretti fornirà gli elenchi di baby sitter, cuoche o altro personale di aiuto domestico, in modo da stabilire il pagamento di ticket equi e uniformi per tutto il territorio delle ASL e quindi della Regione.

I ticket corrisposti non potranno superare gli 80 euro mensili per tutte le strutture sociali necessarie al nucleo familiare per l'assistenza ai minori. Tali ticket saranno progressivamente aumentati per chi abbia tre o più figli. Saranno minori per chi ha due figli nati nel matrimonio rispetto a chi ne ha uno soltanto.

Art. 71 bis

Vacanze ed abbonamenti a prezzi agevolati. Per le famiglie con 1 o due figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio da cittadini italiani o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno; sono previste agevolazioni nei prezzi delle vacanze al mare o ai monti nei periodi di bassa stagione, media o alta stagione. Le agevolazioni sono maggiori nei periodi di bassa e media stagione.

Tali prezzi ridotti sono stabiliti attraverso accordi tra i centri commerciali grandi e piccoli che ricevono gli importi dei prestiti e gli operatori turistici che offrono tali servizi.

La stessa riduzione del prezzo è prevista per gli abbonamenti sui mezzi pubblici e privati di trasporto per le famiglie citate che abbiano non più di due figli minori.

Le agevolazioni sono concesse fino all'età di 18 anni dei figli minori che non espletano attività lavorativa, Tali agevolazioni vengono a cessare alla nascita del terzo figlio del nucleo familiare.

Art. 71 ter

Pubblicità. L'incremento delle nascite è sollecitato oltre che con misure economiche, anche con una opportuna azione pubblicitaria, che viene espletata sulle reti televisive nazionali e locali pubbliche e private, almeno per 15 minuti al giorno; nonché con ogni altro mezzo di comunicazione.,

Le divisioni amministrative delle ASL settore situazione demografica, concordano con le reti di informazione la tipologia degli interventi pubblicitari, anche

facendo partecipare alle trasmissioni le donne che considerano positiva l'esperienza della maternità, se accompagnata da una adeguata assistenza pubblica e privata.

Art. 71 quater

Attestati di benemerenzza per la maternità e feste ricorrenti. I Comuni di ogni circoscrizione territoriale ASL che sono i centri di tali aree, d'intesa con le divisioni amministrative delle ASL medesime, organizzano annualmente solenni festeggiamenti per le donne che hanno partorito il primo figlio o quelli successivi.

Durante tali feste vengono consegnati alle stesse pubblicamente attestati di benemerenzza.

Le stesse occasioni folcloristiche, variamente organizzate, secondo il costume locale, simboleggiano la continuità della comunità e il suo rinnovarsi nell'equilibrio naturale e nel ricambio continuo della vita dei suoi componenti.

Esse sono quindi la festa della vita che si proietta con vigore e con gioia nel futuro, per far progredire in modo sempre più elevato la comunità locale e quindi nazionale.

Art. 72

Accordi interprovinciali sui servizi di assistenza all'infanzia e sui servizi demografici. Fasi. Ogni ASL d'intesa con i Comuni dei capoluoghi di provincia si accorda con le ASL e quindi die Comuni degli altri capoluoghi di provincia di ciascuna regione, sulla uniformità delle strutture di assistenza all'infanzia pubbliche e private, in modo da ottenere uno stesso livello di assistenza per i servizi vari come quelli di baby sitter e di aiuto domestico; anche per ciò che concerne il costo di tali servizi.

Le ASL e quindi i Comuni dei capoluoghi di provincia si accordano anche sulle fasi della progressione della corresponsione degli assegni familiari e mutui agevolati, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo della nascita per ogni nucleo familiare di due figli e quindi alle disponibilità economiche regionali e nazionali.

A tale scopo tale coordinamento è attuato attraverso il Comune del capoluogo di regione che si attiva con le strutture periferiche provinciali per reperire i fondi occorrenti, per il citato aumento di assegni familiari attraverso i cennati mutui agevolati e per la destinazione delle strutture sociali necessarie.

Art. 73

Accertamenti per la variazione delle direttive. Il servizio situazione demografica, tiene sempre sotto controllo la situazione delle nascite, per attenuare o aumentare le agevolazioni economiche in relazione al più o meno veloce aumento delle nascite, che danno diritto al genitore cittadino italiano o extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, di percepire i mutui agevolati e gli assegni fino all'età di 15 anni dell'adolescente figlio minore.

Dai 15 ai 18 anni se il minore non presta attività lavorativa, ha diritto alla concessione di mutui di importo inferiore a quelli precedentemente indicati finalizzati alla sua formazione professionale e lavorativa che siano documentati da parte dei genitori.

Art. 170

Settore situazione demografica. Unità di coordinamento regionale. Obiettivi e fasi. L'azione di coordinamento dell'Unità sita nell'ASL e quindi nel Comune del Capoluogo di regione, consiste nell'organizzare la sollecitazione dell'aumento demografico in modo uniforme e costante nelle varie province della Regione; armonizzando con accordi interprovinciali per fasi interdipendenti, le misure economiche e strutturali che sollecitano l'aumento demografico.

Nelle province cioè dove vi è maggiore resistenza all'aumento demografico, l'unità di coordinamento regionale, farà in modo di far percepire maggiori contributi economici alle famiglie, che decidono la nascita di uno o due figli.

Lo stesso dicasi per le strutture sociali di assistenza all'infanzia, che potranno essere più numerose e meno costose nei ticket nelle province ove vi è una più elevata resistenza all'aumento demografico citato.

Le misure economiche potranno riguardare particolari benefici o risparmi negli acquisti di determinati beni o servizi utili per la famiglia o sovvenzioni attraverso prestiti agevolati per l'acquisto di servizi utili per l'educazione e la preparazione professionale dei giovani o comunque per il mantenimento fino al 15° anno dei figli. Ciò è già stato indicato nella trattazione della sezione situazione demografica provinciale che concerne i benefici economici di chi decide di avere un certo numero di figli.

L'unità sarà collegata con il sottonucleo nazionale sito presso la stessa sede dell'ASLR (Azienda sanitaria locale regionale) e quindi con il Comune Capoluogo di Regione, per la ricezione delle direttive interregionali provenienti dall'ASLR

(azienda sanitaria locale interregionale) di Milano per il nord Italia e quindi del Comune di Milano, dall'ASLIR di Roma per il centro Italia e dall'ASLIR di Napoli per il Sud Italia e quindi del Comune di Roma e di Napoli rispettivamente; e pertanto per la preparazione degli accordi si settore di decentramento nazionale nord, centro e Sud Italia, cui seguiranno gli accordi generali nazionali siglati presso l'ASLIR e il Comune di Roma.